

ALL. A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2020-2023 DELLA REGIONE BASILICATA DI CUI AL D.LGS. 368/99 E SUCC. MOD. E INT.

Art. 1 - Contingente

1. Nella Regione Basilicata, è indetto pubblico concorso, per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020/2023 di n. 19 posti (diciannove) laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

per l'ammissione al Corso triennale di formazione deve, altresì, essere in possesso:

- b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1. e 2. lett a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006.
4. I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso, che avverrà presumibilmente entro il mese di aprile 2021, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2. lett. c), prima della data di inizio del Corso.

ALL. A

Art. 3 - Domande e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema **allegato A1** al presente bando, deve essere inviata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie Speciale “Concorsi ed esami” e deve essere trasmessa esclusivamente, pena la non ammissione al concorso:
 - o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona Via Vincenzo Verrastro n. 9 - 85100 Potenza. Sulla busta contenente la domanda, deve essere espressamente riportata l’indicazione **“domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale – 2020 – 2023”**.
 - o a mezzo posta elettronica certificata PEC secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it indicando nell’oggetto della mail: **“domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale – 2020 – 2023”**.
2. È ammessa la trasmissione di una sola domanda per ciascuna raccomandata A/R o PEC.
3. **Non saranno ammessi al concorso coloro che hanno inviato la domanda prima della pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e coloro che hanno inviato la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato.** La data di invio della domanda è comprovata dalla data della ricevuta di accettazione, se inviata a mezzo PEC o dal timbro e data apposti dall’Ufficio Postale accettante, se spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, **a pena di inammissibilità della domanda:**
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, familiare di un cittadino comunitario e titolare del diritto di soggiorno in corso di validità o del diritto di soggiorno permanente in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato, in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria, in corso di validità;
 - d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito nonché la votazione finale espressa su base 100 o 110;
 - e) di essere / non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l’Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame,

ALL. A

- ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento;
- f) di essere / non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 4, del precedente articolo 2, nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
 - g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - h) di essere / non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (*se si specificare quale*);
 - i) qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'ordine - lett. e) ed f) – dovrà dichiarare di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso, pena la non ammissione al corso.
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato **a pena di nullità della stessa**. La firma **non** dovrà essere autenticata.
 7. Alla domanda dovrà essere allegata una copia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione al Concorso. I candidati **non** dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. L'amministrazione si riserva la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.
 8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
 9. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il domicilio o recapito presso i quali deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e il recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo PEC o domicilio o recapito dovranno essere tempestivamente comunicati.
 10. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 11. Tutte le informazioni sul concorso (in particolare quelle relative all'elenco degli ammessi di convocazione a sedi giorno ed ora di svolgimento della prova) e sul corso di formazione sono reperibili al sito internet della Regione Basilicata presente al link www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi" oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e presso gli Ordini provinciali dei Medici e Chirurghi della Basilicata.
 12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

ALL. A

445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda.
3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto.

Art. 5 – Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione Dati GDPR 2016/579 e delle disposizioni nazionali in materia in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa **allegato B)** al presente bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
3. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati presso la Regione Basilicata esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e del corso di formazione. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche ed ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 6 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 e dell'art. 3 del presente bando nonché al di fuori del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del presente Bando sono considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
 - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
 - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 4;
 - non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

ALL. A

Art. 7 - Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet www.regione.basilicata.it. (sezione "avvisi e bandi")
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito internet www.regione.basilicata.it (sezione "avvisi e bandi") ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Basilicata.
5. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 del DM 7 marzo 2006.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle

ALL. A

domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
11. È vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. La commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto

ALL. A

sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del punteggio di ciascun elaborato. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale.

Art. 10 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 11 - Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Basilicata.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Basilicata, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto.

ALL. A

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Basilicata a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Basilicata.
7. La Regione Basilicata procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul BUR della Regione Basilicata.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 12- Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1. verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, dell'ammissione al corso e della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire alla Regione Basilicata comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al Corso. **In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.**
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, sono ammessi a frequentare il corso solo se, prima dell'inizio del corso, forniranno dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
 - a) di essere in possesso, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - b) di essere iscritti, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - o rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile.

ALL. A

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione Basilicata provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare e si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati.

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 15- Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili da corrispondere almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 16 - Assicurazione

I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Basilicata.

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2019-2022 inizia presumibilmente entro il mese di marzo 2020, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

ALL. A

3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 18 – Incompatibilità, Attività lavorative e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all'art. 19 comma 11 della L. 448/2001.
2. Tali medici, laddove partecipino all'assegnazione degli incarichi convenzionali (cd *incarichi temporanei*), di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019, entro i limiti temporali (fino al 31.12.2021), territoriali e di massimale, nonché secondo gli ordini di priorità previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente, potranno derogare al regime di incompatibilità previsto dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, limitatamente a tali incarichi.
3. In applicazione dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale vigente, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che acquisiscono incarichi temporanei di assistenza primaria si applica un massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR. Ai medici che acquisiscono incarichi temporanei di continuità assistenziale, sempre limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, si applica un massimale di 24 ore settimanali, mentre per i medici emergenza sanitaria territoriale si applica una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali.
4. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso.
5. Il medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle funzioni convenzionali (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale).
6. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
7. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.
8. In ogni caso, qualora i medici ammessi al Corso siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori, convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso dovranno preventivamente rinunciare ai suddetti incarichi.

ALL. A

Art. 18 – Procedimento.

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2021.
2. Il Responsabile del procedimento è il Sig. Carmine Colacchio, recapiti:
carmine.colacchio@regione.basilicata-.it - tel. 0971/668898

Allegato A1)

(Compilare in ogni sua parte a stampatello e/o dattiloscritto in modo chiaro e leggibile)

ALLA REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Personale del S.S.R.
Via Vincenzo Verrastro n. 9

85100 POTENZA

Il/La sottoscritto/a _____
(Cognome e Nome)

nato/a _____ Provincia _____

il _____ e residente a _____

(provincia di _____) in via/piazza _____

n..civico _____ CAP _____ telefono fisso _____ cellulare _____

codice fiscale _____

PEC _____ E-MAIL _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 di cui al D. Lgs. n.368 del 17.8.1999 e succ. mod. e int., indetto da codesta Regione con D.G.R. n. _____ del _____.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano;

oppure

2. di essere cittadino di Stato membro dell'Unione Europea:

_____ (indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea)

oppure

3. di essere cittadino non comunitario:

_____ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)

non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di _____
(indicare COGNOME e NOME del familiare)

cittadino di _____ Stato membro UE;

Allegato A1)

*(indicare la cittadinanza del familiare)*e in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.:

titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _____ il _____;

titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei rilasciato dalla Questura di _____ il _____;

oppure

4. di essere cittadino non comunitario _____

*(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)*non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.:

titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, rilasciato dalla Questura di _____ il _____

titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di _____ il _____

titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di _____ il _____

5. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____
(gg/mm/anno)presso l'Università di _____
con votazione ____/____

6.

 di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito:

presso l'Università di _____ il _____

OVVERO in caso di titolo conseguito all'estero

con Decreto Ministeriale numero _____ del _____

 di NON essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi dell'art 102 del DL 34/2020 e smi;

7.

a. di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di _____
con il numero _____;

oppure

b. di NON essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Allegato A1)

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'ordine (lettere e ed f, art. 3, comma 5 del Bando), ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera i del Bando, dovrà compilare quanto segue:

Il sottoscritto, dott. _____ dichiara di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso prevista entro il mese di aprile 2021, pena la non ammissione al corso. Si impegna, a tal fine, a presentare alla Regione, prima dell'inizio del corso, idonea dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

8. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in particolare:

(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso e in particolare quanto previsto in relazione al possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di avvio ufficiale del corso triennale di formazione.

Dichiara inoltre:

- di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma e di impegnarsi a non presentarla entro la scadenza del presente bando
- di essere / non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca:

(se si indicare quale)

- di aver preso visione dell'informativa, Allegato B) al Bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Comunica i seguenti ulteriori recapiti:

Residenza/domicilio: città _____ (provincia di _____)

Via/Piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____

recapiti telefonici:

telefono fisso _____ cellulare _____

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data: _____

Firma

NOTA BENE: ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

Allegato B**INFORMATIVA****PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679****1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, la Giunta della Regione Basilicata, in qualità di *"Titolare"* del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Basilicata, con sede in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n. 9, CAP 85100.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 in Via Vincenzo Verrastro n. 9 Potenza 85100 (Italia): telefono 0971/668850 - 0971/668707, e-mail urpsanita@regione.basilicata.it.

Il link internet attraverso il quale accedere per ulteriori informazione di accesso all'URP è il seguente: <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departament.jsp?dep=100061&area=535132&level=0>

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dalla Giunta regionale della Basilicata è contattabile all'indirizzo mail rpdp@regione.basilicata.it o all'indirizzo PEC rpdp@cert.regione.basilicata.it presso la sede della Regione Basilicata di Potenza.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a *"Responsabili del trattamento"*. Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per l'espletamento di questo Avviso Pubblico e per la gestione del corso di formazione.

Allegato B**7. Destinatari dei dati personali**

Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'Avviso Pubblico, del corso o alla posizione giuridico economica del candidato.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- di opporsi al trattamento dei dati personali;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di cui all'Avviso Pubblico. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'Avviso Pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2019/2022, indetto da questa Regione, tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019.



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO PERSONALE DEL S.S.R.

DICHIARAZIONE DA RENDERSI AI SENSI DELL'ART. 47 DPR N. 445 DEL 28.12.2000

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a _____
alla Via _____ n. _____
Codice Fiscale _____

Ammesso alla frequenza del corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui alla D.G.R. n. _____ consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerebbe nelle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA

1. che allo stato attuale non esiste nei suoi confronti alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 11 del decreto del Ministero della Salute 07.03.2006, ai fini della frequenza al corso (rapporti di dipendenza pubblici o privati, rapporti convenzionali o consulenze anche di carattere temporaneo con amministrazioni ed enti pubblici o privati, iscrizione a frequenza a corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca);
2. di essere consapevole che ai medici in formazione, di cui al corso triennale in argomento, sono consentite unicamente le sostituzioni previste dell'art. 19 comma 11 della L. 448 del 28.12.2001, come richiamata al comma 2 dell'art. 11 del D.M. 07.03.2006;
3. di essere consapevole che la deroga di cui al precedente punto 2) ha carattere eccezionale e che è esclusa la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro;
4. di essere consapevole che ai medici in formazione, di cui al corso triennale in argomento, sono consentiti gli incarichi, acquisiti successivamente all'avvio del corso, di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019;
5. di essere consapevole che durante lo svolgimento del corso e per tutta la sua durata non può usufruire di altra borsa di studio o altri analoghi assegni o sovvenzioni;
6. di rinunciare, per l'intera durata del corso qualsivoglia rapporto che determini incompatibilità di cui al punto 1);
7. di essere consapevole che in presenza di accertata incompatibilità ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso, a prescindere della durata della contemporanea coesistenza tra attività formativa e rapporti che determinano situazioni di incompatibilità;
8. di impegnarsi, in caso di insorgenza di situazioni di incompatibilità, a rinunciare spontaneamente al corso.

Data _____

IN FEDE _____
(FIRMA)